REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/441 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2026

che dispone la registrazione delle importazioni di gru mobili nuove originarie della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea [1] («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) Il 19 dicembre 2025 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [2], l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di gru mobili nuove originarie della Repubblica popolare cinese.

(2) Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 5 novembre 2025 da LiebherrWerk Ehingen GmbH e Liebherr-Werk Nenzing GmbH («Liebherr»), Tadano Demag GmbH e Tadano Faun GmbH («Tadano»), Manitowoc Crane Group Germany GmbH e Sennebogen Maschinenfabrik GmbH per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di gru mobili nuove.

1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(3) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da gru mobili nuove, vale a dire gru a cavo o idrauliche, progettate per il sollevamento, l'abbassamento e la movimentazione orizzontale di materiali su terra, con una capacità di sollevamento di almeno 30 tonnellate, montate su veicoli semoventi, indipendentemente dal sistema di propulsione, cingolate o su pneumatici di gomma, nonché sezioni specifiche preassemblate o pronte per l'assemblaggio, esclusi i singoli componenti se presentati separatamente, e originarie della Repubblica popolare cinese.

Dalla definizione del prodotto in esame sono esclusi:

a) le gru fuoristrada;

b) le gru per autocarro o le gru montate su autocarro, ossia le gru installate sulla base di autocarri;

c) i carrelli-elevatori detti «cavaliers», ossia i veicoli per il trasporto di merci che «cavalcano» il carico, trasportandolo al di sotto e non sopra; e

d) gli impilatori a sbraccio, ossia i veicoli progettati per la movimentazione di container merci intermodali.

(4) Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC ex 7308 20, ex 7308 90, ex 8426 49 00, ex 8431 41 00, ex 8431 49 20, ex 8431 49 80, ex 8705 10 00, ex 8708 29, ex 8708 50 ed ex 8708 99 (codici TARIC 7308 20 90 21, 7308 90 59 11, 7308 90 98 50, 8426 49 00 11, 8431 41 00 11, 8431 49 20 50, 8431 49 80 50, 8705 10 00 11, 8708 29 10 11, 8708 29 90 11, 8708 50 20 80, 8708 50 35 11, 8708 50 55 11, 8708 50 55 91, 8708 50 91 11, 8708 50 99 70, 8708 99 10 80, 8708 99 93 11 e 8708 99 97 80).

[1] GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

[2] Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di gru mobili nuove originarie della Repubblica popolare cinese (GU C, C/2025/6726, 19.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6726/oj).